

STATUTO

MG MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EBOLI SA VIALE GIOVANNI
AMENDOLA 62

Numero REA: SA - 413090

Codice fiscale: 05021500656

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-03-2012 - Statuto completo	2
--	---

chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali tutte previste dalle vigenti leggi a favore delle cooperative.

I comparenti dichiarano che le spese per la costituzione della Cooperativa ammontano approssimativamente ad Euro 1.000,00 (mille).

Il presente atto pubblico, dattiloscritto da me Notaio con sistema elettronico e completato di mio pugno, è stato da me Notaio letto, unitamente all'allegato, ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono, alle ore dodici e quaranta minuti.

Il presente atto pubblico occupa fogli cinque per facciate diciassette questa compresa sin qui.

F.to in originale: Rizzo Pietro - Massimo Giusti - Iolanda Rizzo - Generoso Granese Notaio (Sigillo)

SEGUE QUANTO ALLEGATO:

**ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.9.360 DI RACCOLTA
STATUTO**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Eboli (SA) la Società cooperativa denominata **"MG MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa sociale è di tipo misto (A e B), che non ha fini speculativi o di lucro, ed è retta con i principi della mutualità ai sensi delle leggi in materia, ed ha per scopo, ai sensi della legge n.381/91, di perseguire l'"interesse altrui e non il proprio" e, in particolare, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi nonché di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati, ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa intende rispondere alle esigenze e necessità di persone bisognose sotto gli aspetti socio-sanitari ed edu-

cattivi; in particolare essa si rivolge a: minori e giovani in situazioni di devianza o disadattamento, alcoolisti, ragazze madri; famiglie e gestanti ed anziani ed immigrati e stranieri in stato di disagio sociale, sanitario, educativo, disagiati fisici e psichici, tossicodipendenti, emarginati ed indigenti; persone svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, ambientali, culturali e diversamente abili. La cooperativa potrà gestire, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, servizi ed attività di riabilitazione fisica e psichica; centri diurni e residenziali di accoglienza; servizi domiciliari di assistenza e sostegno, strutture di accoglienza per persone non autosufficienti e per persone anche autosufficienti nei predetti stati di disagio nonché servizi integrati per residenze protette, attività di formazione e consulenza per le attività sopra indicate, potrà creare, sostenere e gestire centri di ascolto e di recupero di persone con le problematiche sopra indicate, creare, sostenere e gestire servizi-mensa, potrà predisporre ed organizzare mezzi e servizi per la gestione di centri di assistenza infermieristica e sanitaria, appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati, eventualmente idonei anche allo svolgimento di tali attività a domicilio; gestire centri diurni ed altre strutture ricettive di animazione e finalizzate al miglioramento della qualità della vita e svolgere e predisporre iniziative per il miglior impiego educativo, culturale e turistico del tempo libero; gestire centri e svolgere attività educativa di preparazione ed addestramento al lavoro delle persone svantaggiate sopra indicate. A tali fini potrà anche svolgere attività di:

sensibilizzazione della comunità locale entro cui opera la cooperativa al fine di incentivare e favorire l'attenzione e l'accoglienza delle persone che versino nelle condizioni di bisogno di cui sopra; promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone sopra elencate ed attività finalizzate all'affermazione sociale dei loro diritti nella collettività umana, sviluppo del benessere psico-sociale e del miglioramento delle condizioni socio-sanitarie di vita della collettività, della lotta al disagio sociale ed all'emarginazione. Il tutto nel pieno rispetto di ogni normativa e con ogni iscrizione, licenza, autorizzazione ed abilitazione prevista e da svolgersi, se richiesto dalla legge, da persone munite dei prescritti titoli, abilitazioni o autorizzazioni e nel rispetto della legge n.1815/1939 e delle altre disposizioni in materia, precisandosi che le eventuali attività professionali saranno sempre svolte direttamente ed esclusivamente da singoli professionisti abilitati.

Per il perseguimento dei fini sociali, le attività sopra elencate potranno essere svolte anche con soggetti svantaggia-

ti di cui all'art.4 della legge 381/91, per il conseguimento dei fini previsti dalla stessa legge art.1 comma 1 lettera B (circolare Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale n°153/96 dell'8/11/96).

La Cooperativa è, pertanto, anche finalizzata al recupero ed al reinserimento sociale mediante il lavoro di persone svantaggiate, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale e nazionale in materia, ed a tal fine può svolgere le seguenti attività:

- assistenza ai degenti presso ospedali, case di cura, case di riposo, presidi sanitari estivi, luoghi di villeggiatura ed altre strutture sanitarie e sociali;
- assistenza a domicilio agli anziani, ai degenti, agli invalidi, a soggetti portatori di handicap;
- trasporto infermi, scolastico e disabili, servizio ambulanza od in apposite strutture, assistenza ai bambini (compresi i neonati) garantendone la custodia con riguardo anche agli aspetti educativi;
- erogazione di servizi di carattere domestico di integrazione alle eventuali esigenze familiari;
- la gestione di strutture residenziali e/o semiresidenziali educative e ricreative;
- attività specialistiche, quali assistenza specialistica handicaps, gestione di colonie marine e/o montane per minori, anziani, disabili e altri soggetti;
- attività di servizi socio-assistenziali mediante prestazione di personale ad hoc nel rispetto delle leggi vigenti per:
 - la gestione di comunità terapeutiche, strutture intermedie, case famiglie, centri diurni e notturni per anziani e malati mentali sia pubbliche che private;
 - la gestione di case protette, assistenza domiciliare per anziani, handicappati, minori ed altri centri di prima accoglienza per minori a rischio, extracomunitari, ragazze madri, sofferenti aids, malati mentali e tutte le fasce deboli della nostra società; progettazione e gestione di interventi sociali per conto proprio e di terzi (enti pubblici e privati);
 - vigilanza diurna e notturna rurale e urbana;
 - la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la gestione di bar, ristoranti, pizzerie, tavole calde, servizi di ristorazione collettiva per aziende private e pubbliche, anche nella formula da asporto con servizio anche a domicilio;
 - gestione di hotel, affittacamere, case per vacanze, agriturismo e country house, agriturismo, strutture ricettive in genere, lidi, campeggi e simili;
 - gestire su concessione degli enti proprietari pubblici e/o privati e promuovere asili nido ed infantili, mense scolastiche, aziendali e di quartiere, ristoranti e punti di ristoro, lavanderie, campeggi, lidi, centri culturali assistenziali e ricreativi, centri di educazione psicofisico per anziani, portatori di handicap ed inabili al lavoro, centri sportivi,

provvedere alla pulizia per enti pubblici e/o privati, gestione parcheggi, pulizia spiagge e verde pubblico, assistenza infermieristica e sanitaria domiciliare, ospedaliera oppure realizzata in centri di servizi appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati, servizi di sostegno handicaps nelle scuole, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale ed in particolare la predisposizione, la gestione e l'organizzazione di soggiorni per persone anziane, per persone disabili e con ritardo di apprendimento anche nelle scuole;

- attività di consulenza e di formazione, attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità;

- attività di formazione socio - sanitaria e specialistica sia autofinanziata sia finanziata da enti pubblici e/o da privati;

- promozione, sviluppo ed esercizio della riabilitazione fisica in tutti i suoi aspetti terapeutici, la prevenzione, la cura e la riabilitazione dei soggetti portatori di handicap di qualsiasi natura, con l'istituzione di un servizio per il recupero di soggetti di qualsiasi età, portatori di handicap che a seguito di evento patologico, congenito, ereditario acquisito o comunque intervenuto, presentano una menomazione delle facoltà fisiche e/o intellettive e/o sensorie con modalità di erogazione ambulatoriale, domiciliare ed extra murale;

- creazioni di centri attrezzati per lo sviluppo di qualsiasi attività riabilitativa, stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici, con le università e con privati per esercitare le attività sopra menzionate;

- diffondere la conoscenza e l'utilità della riabilitazione fisica e psicosociale a scopo di prevenzione e di educazione;

- esercitare l'attività di assistenza sociale e socio sanitaria mediante erogazioni di servizi all'esercizio dell'attività della medicina;

- prestazioni di tipo igienico, ambientale, personale e domestico;

- cura dell'igiene della persona;

- preparazione e somministrazione pasti;

- Gestione diretta e/o per conto terzi dei servizi riabilitativi, sia domiciliari, sia ambulatoriali, sia di semi-convitto, sia a convitto, presso Enti Pubblici e Privati;

- Gestione diretta e/o per conto terzi di Centri di recupero, e/o di servizi per favorire l'inserimento e/o il reinserimento sociale, di minori che si trovano in condizioni di disagio socio-economico-culturale-ambientale e di minori ad alto rischio delinquenziale e/o di tossicodipendenza;

- Gestire direttamente e/o per conto terzi, il servizio mensa e di pulizie presso gli Enti Pubblici e Privati;

- Gestire direttamente e/o per conto terzi Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione.

- Progettazioni, programmazione, organizzazione e gestione di

Corsi di Formazione professionali conformi alla Legge n. 845/78 ed alla Legge regionale della Campania n. 19/85 nonché corsi on -line e di formazione ed istruzione a distanza;

- Progettazioni, programmazione, organizzazione di Corsi di riqualificazione professionale e/o di corsi di aggiornamento al fine di garantire un'alta qualità delle prestazioni offerte sia ad Enti pubblici sia ad Enti privati;

- Gestione di attività rivolte all'inserimento e/o il reinserimento nella vita sociale, nella scuola e nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate; attraverso l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale per persone svantaggiate, previa l'autorizzazione degli Organi Statali, Regionali e Provinciali, nel settore della produzione industriale di manufatti, pre-lavorati e assemblaggio di prodotti semi-finiti da immettere sul mercato, nonché di corsi.

- Organizzazione, gestione ed istituzione, previa autorizzazione degli Organi Statali, Regionali e Provinciali, dei corsi di formazione professionale mirati alla qualificazione di operatori socio-assistenziali e sanitari da destinare ai servizi rivolti e diretti sia agli anziani che ai soggetti portatori di handicap, lievi, medio lievi, gravi, medio gravi e gravissimi;

Concretizzare progetti e programmi finalizzati all'organizzazione e gestione, utilizzando i finanziamenti degli Enti Pubblici e/o Privati, dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per una reale integrazione sociale lavorativa dei soggetti disabili e in genere di tutti gli utenti appartenenti alle categorie ad alto rischio socio-economico ambientale;

Organizzazione e gestione di servizi rivolti alle attività turistiche, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Concretizzare progetti, attraverso l'utilizzo dei finanziamenti della Comunità Europea, con lo scopo di inserire nel mondo del lavoro le persone disabili e/o svantaggiate, nel settore industriale, agricolo, impiantistico, artigianale e commerciale, anche attraverso la programmazione ed istituzione di corsi di formazione professionale finalizzati alla qualificazione sia delle persone svantaggiate sia ai normodotati;

Concretizzare progetti finalizzati alla partecipazione di gare d'appalto indette da Enti Pubblici e/o Privati per la gestione dei servizi rivolti ai minori, alle persone anziane e ai soggetti portatori di handicap, in generale alle persone svantaggiate, anche la formulazione di idonei progetti riguardanti il settore del tele-lavoro finalizzati all'utilizzo dei finanziamenti della Comunità Europea e che grazie ai quali sarà possibile l'istituzione di imprese sociali e di lavoro autonomo nell'ambito dei prodotti e dei servizi che po-

tranno essere rivolti non solo alle persone svantaggiate e/o normodotate, ma anche ad Enti Pubblici e Privati, Aziende ed Imprese individuali e collettive, Associazioni ed Agenzie di collocamento.

Per favorire e concretizzare l'inserimento dei soggetti svantaggiati e, in particolar modo, disabili nella vita sociale, nella scuola e nel mondo del lavoro, all'uopo verranno istituiti e realizzati corsi di formazione professionale, utilizzando i Fondi della Comunità Europea nel settore della produzione agricola, industriale, impiantistica, commerciale ed agrituristica;

di concretizzare progetti e programmi, richiedendo ed utilizzando finanziamenti delle Istituzioni Pubbliche e private, atti ad ottenere il superamento delle barriere architettoniche dagli Edifici Pubblici e Privati attraverso, anche, i finanziamenti della Comunità Europea;

partecipazione a gare d'appalto e/o a pubblici incanti al fine di materializzare quanto preposto dal presente articolo;

Gestioni servizi culturali, servizio di "Mediateca" e servizi di biblioteca e l'organizzazione di eventi e spettacoli;

gestione di spazi impianti sportivi, parco giochi asili nido, spazi pubblici e ludoteche sia su concessione di ente pubblico o privato che direttamente per favorire lo scopo sociale;

- gestione di servizi alle aziende nel settore turistico - alberghiero, servizi di promozione turistica e servizi di guida turistica;

- gestione diretta e per conto terzi di servizi pubblicitari;

- gestione di call center inbound e outbound.

Collegate con l'oggetto sociale di cui sopra sono le seguenti attività:

- la raccolta di fondi e/o anticipazioni in denaro dai soci e da enti autorizzati all'esercizio del credito, per far fronte alle necessità finanziarie sociali di conduzione e di gestione e di trasformazione e di commercializzazione;

- la promozione di iniziative che possono contribuire a migliorare le condizioni economiche e sociali dei soci, ivi comprese le prestazioni di servizi, l'organizzazione e la gestione di attività agrituristiche e la fornitura di beni di consumo.

Per conseguire tali scopi, la società può acquistare vendere e permutare beni mobili ed immobili, concorrere ad aste pubbliche e private, compiere tutte le operazioni finanziarie anche cambiarie, ed ipotecarie necessarie e/o utili.

La Cooperativa potrà aderire a qualsiasi organismo avente scopo uguale o simile a quello della Cooperativa in modo da rendere più efficace la propria azione per il raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni im-

prenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo. Essa potrà, pertanto, partecipare a gare, appalti, convenzioni e trattative secondo le vigenti disposizioni di legge, al fine di ottenere le varie concessioni in gestione nell'ambito delle attività sociali. La cooperativa potrà, inoltre, promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con i vari livelli istituzionali (enti pubblici e privati, associazioni etc.) attività di ricerca e corsi di formazione e di aggiornamenti professionali sui temi delle attività sociali.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo e di impresa.

La società si propone, infine, di migliorare le condizioni economiche e morali dei soci promuovendo il perfezionamento e la maggiore specializzazione nei settori sopraindicati.

Inoltre, la società intende richiedere e utilizzare tutti i benefici pubblici previsti per il settore;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della Legge n. 59/92 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

La società, inoltre, nel pieno rispetto della legge n. 197/91, e quindi in modo non prevalente e soltanto strumentale al conseguimento degli scopi sociali, può, ma non nei confronti del pubblico, assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società o ditte aventi scopi affini o analoghi, potrà acquistare o cedere brevetti, licenze e simili, compiere quindi tutte le operazioni consentite dalla normativa vigente e sempre e comunque se pertinenti, affini o utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità' con l'esclusione di ogni finalità' speculativa.

La cooperativa potrà' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Detta sezione di attività' verrà' attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione

dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs.1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti: maggiore età ed idoneità a svolgere le attività previste nell'oggetto sociale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati da apposito regolamento.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuri-

dica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale;

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione

sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata anche a mano.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da

quote trasferibili del valore di €. 100 ciascuna.
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a cinque.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappre-

sentati da quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento).
La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima (tre per cento);

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 59/92;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divi-

sibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Art. 27 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, fax, posta elettronica certificata o affissione presso la sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 .

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-

condo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo può essere nominato fino a revoca o per un periodo stabilito dai soci al momento della nomina.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi

componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri [80].

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Mutualità prevalente)

In conformità dell'art. 2514 c.c.:

- è vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to in originale: Rizzo Pietro - Massimo Giusti - Iolanda Rizzo - Generoso Granese Notaio (Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 23 d.lgs. 07 marzo 2005 n.82 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da bollo ai sensi del DPR 601/73 e 602/70.